

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 3233**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Anno 2005**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2<sup>a</sup> Sezione – ha pronunciato la seguente

**R.g. n. 2812**

**Anno 1996**

### **SENTENZA**

sul ricorso n. 2812/1996, proposto dall'Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A. – Divisione **Unibios**, corrente in Trecate, via S. Pellico 3, in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante pro - tempore dott. Alberto Giraudi, elettivamente domiciliata in Torino, Via L. Mercantini n. 6 presso l'avv. Marco Pizzetti che la rappresenta e difende,

#### **c o n t r o**

il Comune di Trecate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Cassietti e Domenico Piacenza, presso il quale ultimo in Torino, Corso Re Umberto 6, è elettivamente domiciliato;

il Sindaco di Trecate, e, per quanto occorrer possa,

l'Azienda Regionale U.S.L. n. 13 di Novara, in persona del Commissario - Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

#### **per l'annullamento**

dell'ordinanza del Sindaco di Trecate prot. 16577 MF – 148/96, emessa in data 26/9/1996, con la quale è stato ordinato all'Azienda ricorrente di presentare entro 30 giorni all'USL 13 di Novara un "piano di interventi in cui siano indicate le modalità e le procedure atte ad eliminare le infiltrazioni nelle falde acquifere inquinate da bromuro, fosforo, trietilfosfato, acido nalidixico e difil"; nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, con specifico riferimento, per quanto necessario, alla comunicazione prot. 1070/sisp del 20 settembre 1996 dell'Azienda Regionale U.S.L. n. 13 di Novara - Servizio di igiene pubblica ex USSL 52 al Sindaco di Trecate.

*Visto* il ricorso e i relativi allegati;

*Visto* l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trecate;

Vista la memoria per il Ministero della Sanità, in persona del Ministro pro tempore, ed il Sindaco del Comune di Trecate, quale ufficiale di governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono domiciliati in corso Stati Uniti n. 45;

*Vista* l'istanza in data 10 giugno 2005 presentata dal difensore della società ricorrente;

*Visti* tutti gli atti di causa;

*Relatore* alla pubblica udienza del 15 giugno 2005, il Referendario Giorgio Manca e uditi per la soc. ricorrente l'avv. Zanino, su delega dell'avv. Pizzetti, per il comune di Trecate l'avv. Girino, su

delega dell'avv. Piacenza e per il Ministero della Sanità e il Sindaco di Trecate, quale ufficiale di governo, l'avv. dello Stato Prinzivalli.

*Ritenuto e considerato* in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

1. – Con il ricorso notificato il 25 novembre 1996, la ricorrente società impugna l'ordinanza del Sindaco del Comune di Trecate prot. n. 16577 MF –148/96 del 29 settembre 1996, con il quale è stato ordinato alla ricorrente “di presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla competente USL 13 di Novara – servizio di igiene pubblica di Galliate, un piano di interventi in cui siano indicate le modalità e le procedure atte ad eliminare le infiltrazioni nelle falde acquifere inquinate da bromuri, fosforo, trietilfosfato, acido nalidixico e difil” .

2. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi:

**1° - Violazione dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990, per violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.**

**2° Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.**

3. – Con atto di motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 1996, depositato il 17 dicembre 1996, la ricorrente deduceva altresì “**Eccesso di potere per travisamento dei fatti, attività istruttoria carente ed incompleta, carenza di motivazione**”.

4. - Peraltro, con "Istanza", depositata il 10 giugno 2005, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che “*l'Unibios non ha più interesse ad ottenere la decisione della causa*” ed ha chiesto che “*il Tribunale voglia dar atto di quanto sopra, con compensazione delle spese di giudizio*”.

Alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

5. - Il Collegio, tenuto conto di quanto comunicato e chiesto con l'"Istanza" del difensore di parte ricorrente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

### **P . Q . M .**

Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

*Compensa tra le parti* le spese del giudizio.

*Ordina* che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 giugno 2005, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Ivo Correale Referendario

Giorgio Manca Referendario, estensore

**Il Presidente L'Estensore**

**f.to Calvo f.to Manca**

Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di

**f.to Ruggiero Legge il 22 ottobre 2005**

**Il Direttore Segreteria II Sezione**

**f.to Ruggiero**